

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIZZOL, AGNELLI Arduino, ZANELLA, FOGU,  
RIGO, GEROSA e CUTRERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1988

### Limitazione alla circolazione dei veicoli a motore nei centri urbani

ONOREVOLI SENATORI – È a voi tutti noto, per esperienza diretta, che il fenomeno della congestione del traffico è una delle fonti di più grave deterioramento della qualità della vita nel nostro Paese non solo nelle aree metropolitane, ma, ormai, anche nei centri urbani di medie dimensioni.

Il fenomeno si va aggravando di giorno in giorno per l'aumento progressivo della motorizzazione, causando danni gravissimi alla salute della popolazione e al tessuto urbano nel suo complesso e particolarmente al patrimonio monumentale e artistico.

Gli effetti della congestione del traffico sono sotto gli occhi di tutti: inquinamento atmosferico e acustico che ha raggiunto livelli altissimi di nocività; continua tensione nervosa degli

utenti della strada determinata, oltre che dal fastidio dei rumori e dei gas di scarico, anche dalla pressante necessità di controllare i propri movimenti per evitare di provocare o di essere coinvolti in incidenti; difficoltà (o impossibilità) di svolgere le operazioni di pulizia della sede stradale; parcheggio abusivo di auto in tutti gli spazi liberi.

È noto, d'altra parte, che la congestione è soprattutto causata dall'eccessivo uso del mezzo privato.

Le indagini di istituti di ricerca statistica confermano che la circolazione dei mezzi privati è in costante e progressivo aumento in quanto la stragrande maggioranza delle persone per i propri spostamenti, sia per ragioni di lavoro che di svago, utilizza il mezzo privato.

Pertanto, dobbiamo constatare che il problema in esame è determinato da un uso irrazionale del mezzo privato e che il primo obiettivo da porsi per la sua soluzione non può che essere un'inversione del rapporto tra mezzi pubblici e privati circolanti nei centri urbani.

Che questo sia, nelle condizioni attuali, l'unico obiettivo da perseguire ci sembra indiscutibile.

Si tenga presente che l'attuale situazione del traffico, oltre a compromettere la salute e la struttura urbana (beni alla cui tutela ogni paese civile non può comunque rinunciare), non risponde più alle esigenze della mobilità, in quanto la velocità di percorrenza nei centri urbani, specialmente nelle cosiddette ore di punta, è prossima a zero chilometri orari.

Se le considerazioni sopra esposte sono fondate, dobbiamo prendere atto che oggi l'uso del mezzo privato nelle zone urbane, mentre provoca danni e disagi intollerabili non risponde neppure (se non in modo del tutto inadeguato) alla sua funzione di trasporto di persone o di merci.

Il presente disegno di legge si propone, pertanto, di dare una prima risposta, certamente parziale e non risolutiva, ma comunque necessaria, al problema in questione istituendo limiti molto stretti per la circolazione dei veicoli a motore privati entro le aree urbane: nell'area compresa nel raggio di chilometri 3 dal centro cittadino per le città che superano i 200.000 abitanti e di chilometri 2 per quelle la cui popolazione è compresa tra i 20.000 e i 200.000 abitanti.

Prevediamo già che le proposte contenute nel presente disegno di legge saranno oggetto di critiche e obiezioni di varia natura.

Certamente si obietterà che prima di istituire queste norme si dovrebbe predisporre un servizio di trasporto pubblico efficiente, oppure che meglio sarebbe se i comuni si dotassero di aree di parcheggio adeguate, oppure che, comunque, la competenza in questa materia

va riservata esclusivamente ai comuni o agli enti locali, e ancora saranno avanzate moltissime altre controindicazioni.

Ciò nonostante riteniamo che il presente disegno di legge, pur con i suoi limiti, sia estremamente utile, per non dire indispensabile.

Alle obiezioni sopra esposte è facile rispondere: solo limitando l'uso del mezzo privato, che ormai paralizza la circolazione, sarà possibile istituire un miglior servizio di trasporto pubblico; le aree per i parcheggi dovranno essere costruite in punti tali da consentire la non immissione di mezzi privati nei centri urbani; i comuni e gli enti locali, che hanno già oggi competenza per limitare il traffico motorizzato nei centri, saranno certamente aiutati dalla legge statale che pone vincoli inderogabili.

A tutte le altre obiezioni si risponde richiamando le considerazioni sopra enunciate e particolarmente sottolineando il fatto incontestabile che oggi l'automobile, all'interno delle aree urbane, crea molti più problemi di quanti non ne risolva, e ancora che è opportuno contrastare, nell'interesse di tutti (soprattutto delle categorie meno protette: pensiamo ai bambini, agli anziani, a tutte le persone che hanno maggiori difficoltà di movimento), abitudini molto radicate, ma non per questo corrette, di viaggiare utilizzando il mezzo a motore.

In ogni caso riteniamo che se questo disegno di legge sarà approvato e applicato, dopo il primo impatto con le nuove norme, anche coloro che oggi ne sono avversari potranno apprezzare i vantaggi di una maggiore sicurezza nella transitabilità della città, a piedi o con mezzi non inquinanti, come la bicicletta, e certamente non avranno da lamentarsi di una città con un'aria più pulita e meno rumorosa e stressante.

Per questo ci permettiamo di raccomandare ai colleghi una sollecita approvazione di questo disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. All'interno dell'area compresa, rispettivamente, nel raggio di chilometri due dal centro cittadino per i comuni con popolazione compresa fra i 20.000 e i 200.000 abitanti e di chilometri tre per quelli con popolazione superiore, è consentita la circolazione dei veicoli a motore esclusivamente nei seguenti casi:

- a) veicoli autorizzati al servizio di trasporto pubblico;
- b) veicoli condotti da invalidi civili autorizzati dall'autorità comunale;
- c) veicoli adibiti al rifornimento di merci per esercizi commerciali situati all'interno dell'area indicata nel presente articolo, previa autorizzazione comunale;
- d) veicoli in uso ai residenti nell'area di cui al presente articolo diretti all'esterno o provenienti dall'esterno dell'area stessa.

## Art. 2.

1. Chiunque, in violazione delle norme di cui all'articolo 1, introduce all'interno dell'area indicata dall'articolo stesso veicoli a motore è tenuto a corrispondere al comune, a titolo di sanzione amministrativa, la somma di lire 500.000.

## Art. 3.

1. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge i comuni indicati all'articolo 1 approveranno un regolamento applicativo delle norme di cui alla presente legge determinando in particolare:

- a) le strade che attraversano l'area di cui all'articolo 1 per le quali sono ammesse deroghe ai limiti di circolazione stabiliti dalla presente legge al solo fine di consentire ai

veicoli di immettersi nella viabilità extracomunale;

*b)* i requisiti, le modalità e i limiti di concessione delle autorizzazioni alla circolazione di cui all'articolo 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

2. La presente legge entra in vigore trascorso il termine di cui al comma 1.